

COMUNE DI GIURDIGNANO

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 5 del registro

in data: 25.05.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 e art. 147-bis D.Lgs. 267/2000			
Regolarità Tecnica e attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa		Regolarità Contabile e visto attestante la copertura finanziaria	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	18.05.2020	FAVOREVOLE	18.05.2020
Il Responsabile del Servizio		Il Responsabile di Ragioneria	
F.to BELLO MAURIZIO		F.to BELLO MAURIZIO	
L'anno duemilaventi addi venticinque del mese di maggio alle ore 18,35 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Avv. Monica Laura Gravante		SINDACO	P
Gabriella Vilei			P
Maria Cristina Accoto			P
Fabio Protopapa			P
Amedeo Ciullo			P
Orazio Salvatore Santoro			P
Emilio Pantaleo D'Aurelio			P
Antonio Vizzino			P
Giovanna Accoto			P
Donato Cristiano De Giuseppe			P
Davide Serrano			P
Presenti 11		Assenti 0	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Dr. Pierpaolo Tripaldi

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 7,60 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota agevolata 2,00 per mille per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota 3,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 3,00 per mille per altri fabbricati ed aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 7,00 per mille;
- 2) per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Accoto G., De Giuseppe e Serrano) e n. ___ astenuti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

A) Di approvare e confermare le seguenti aliquote IMU, comprensive dell'aliquota TASI, per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

aliquota pari al 7,00 per mille;

2) per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

B) Di confermare per l'anno 2020 la detrazione per l'abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati a periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

D) Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del TUEL;

E) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione, con voti n. 11 favorevoli, n. ___ contrari e n. ___ astenuti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Delibera di C.C. n. 5 del 25.05.2020

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Monica Laura Gravante

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **28.05.2020** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.


Giurdignano, **28.05.2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 28.05.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **28.05.2020** Al **12.06.2020** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28.05.2020**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Giurdignano, 28.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi